



COMUNE  
DI  
CANOBBIO

---

**ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI  
ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE**

(del 2 marzo 2020)

# ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Il **Municipio di Canobbio**, richiama:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009;
- l'art. 107 LOC, rispettivamente l'art. 122 Regolamento comunale del 20 dicembre 2010;
- richiamati gli art.li 192 LOC, 44 RALOC;
- la risoluzione municipale no. 5624 del 2 marzo 2020

## o r d i n a

### CAPITOLO I

#### *Disposizioni generali*

**Art. 1**  
Oggetto

La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

**Art. 2**  
Definizioni

<sup>1</sup>Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

<sup>2</sup>Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo, segnatamente, sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

### CAPITOLO II

#### *Competenze del Municipio*

**Art. 3**  
Competenze decisionali

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.li 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;

- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.li 33 Lcar e 90-92 RLcar;
- c) applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lcar all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lcar;
- d) disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 06.00 (art. 16 cpv. 4 Lcar);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lcar);
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lcar) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lcar);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lcar);
- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 6 e 24 LALPAmb);
- k) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lcar).

<sup>2</sup>Esso definisce il/i servizio/i amministrativo/i preposto/i all'applicazione della presente ordinanza.

<sup>3</sup>Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

**Art. 4**  
Competenze di controllo delegate

<sup>1</sup>Il Municipio, tramite la Polizia intercomunale Ceresio Nord, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a) esposizione degli orari (art. 28 Lcar e 86 lett. b RLcar);
- b) età e numero degli avventori (art.li 14, 36 Lcar e 86 lett. c RLcar);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art.li 23-25 Lcar e 86 lett. d RLcar);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (art.li 21 e 22 Lcar e 75, 79 e 86 lett. e) RLcar);
- e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lcar e 86 lett. f, 93-96 RLcar);
- f) divieto del fumo (art. 35 Lcar e 50-52, 86 lett. g RLcar).
- g) aperture e intrattenimenti straordinari

**Art. 5**  
Altri compiti

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLcar).

## CAPITOLO III

### *Apertura e chiusura*

#### **Art. 6**

Notifica dell'attività

<sup>1</sup>Il gerente notifica alla Polizia intercomunale Ceresio Nord, entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

<sup>2</sup>Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate al Municipio e alla Polizia intercomunale Ceresio Nord con almeno 15 giorni d'anticipo.

<sup>3</sup>Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati e approvati dal Municipio.

#### **Art. 7**

Orari di apertura e chiusura

<sup>1</sup>Gli esercizi pubblici (esclusi i locali notturni), devono rimanere aperti per un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05.00 e la 01.00, durante almeno cinque giorni per settimana. Il venerdì, il sabato, e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici (locali notturni esclusi), possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

<sup>2</sup>I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le ore 05.00. Il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi entro le ore 06.00.

<sup>3</sup>Gli esercizi pubblici, possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, 1 ora oltre l'orario di chiusura pomeridiana e 2 ore oltre l'orario di chiusura serale (la chiusura posticipata non costituisce deroga), inoltre in caso di assenza di clientela, possono anticipare la chiusura sino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio.

In questo caso il gerente comunica tempestivamente, anche in forma orale, alla Polizia Ceresio Nord, la decisione di anticipare, rispettivamente ritardare, la chiusura rispetto all'orario notificato.

<sup>4</sup>Il Municipio può intervenire a vietare o a coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

#### **Art. 8**

Deroga

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

<sup>2</sup>Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia intercomunale Ceresio Nord e al Municipio per preavviso almeno 15 giorni prima dell'evento.

<sup>3</sup>La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

<sup>4</sup>Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01.00.

<sup>5</sup>In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia intercomunale Ceresio Nord.

**Art. 9**

Allontanamento da parte del gerente e della Polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia intercomunale Ceresio Nord nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine all'interno dell'esercizio.

**Art. 10**

Richieste di permessi speciali

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia intercomunale Ceresio Nord e al Municipio per preavviso almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

**Art. 11**

Rispetto della quiete

<sup>1</sup>L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.

<sup>2</sup>Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

**Manifestazioni o intrattenimenti musicali**

**Art. 12**

a) In generale

<sup>1</sup>Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

<sup>2</sup>L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

**Art. 13**

b) Autorizzazione

<sup>1</sup>La richiesta d'autorizzazione, in forma scritta e motivata, deve essere inoltrata dal gerente al Municipio e alla Polizia intercomunale Ceresio Nord, almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:

- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) numero di avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

<sup>2</sup>La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

<sup>3</sup>L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

<sup>4</sup>Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio; tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno 15 giorni.

## CAPITOLO V

### *Tasse*

#### **Art. 14**

Tassa deroga d'orario

<sup>1</sup>La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 50.-- all'ora.

<sup>2</sup>Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

#### **Art. 15**

Tassa permessi speciali

<sup>1</sup>La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 500.--.

<sup>2</sup>In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali e/o pubblici, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

#### **Art. 16**

Tassa di controllo

<sup>1</sup>Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 70.-- all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di fr. 500.--.

<sup>2</sup>La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

#### **Art. 17**

Spese e tasse di cancelleria

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria.

## CAPITOLO VI

### *Sanzioni*

#### **Art. 18**

Multa

<sup>1</sup>Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 48 Lear, 3 e 6 della presente Ordinanza), secondo quanto previsto dalla procedura in materia di contravvenzioni, ai sensi degli art.li 145 e segg. LOC. L'importo della multa comminabile prevede un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 40'000.-- (art. 44 Lear).

<sup>2</sup>Le altre infrazioni sono punite dal Dipartimento delle istituzioni (Polizia cantonale – servizio autorizzazioni, commercio e giochi).

#### **Art. 19**

Revoca

<sup>1</sup>I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;

- c) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- d) in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
- e) in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

<sup>2</sup>La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

## CAPITOLO VII

### *Disposizioni finali*

#### **Art. 20**

Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

#### **Art. 21**

Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale concernente gli esercizi pubblici, del 25 agosto 1997.

#### **Art. 22**

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

  
Il Sindaco  
Roberto Lurati

Per il Municipio  
  
Il Segretario  
Fulvio Lurati 

#### **Pubblicazione:**

**La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 6 marzo 2020 al 5 aprile 2020.**

**Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.**